

Sconti del fisco per chi dona al non-profit

di Sergio Ricci, economista e consulente CIESSEVI

Il decreto legge sulla “competitività” (nella fattispecie l’articolo 15), approvato il giorno 11 marzo 2005 dal Consiglio dei Ministri (con riferimento normativo = D.L. n. 35 del 14 marzo 2005 pubblicato sulla G.U. n. 62) ha un importante spazio dedicato al non-profit .

E’, infatti, aumentato in maniera rilevante il limite per poter effettuare le donazioni agli enti non-profit. Vediamo in dettaglio di cosa tratta il nuovo riferimento normativo.

La norma, oggetto di una lunga trattativa parlamentare, é nota agli operatori del settore come la “Più Dai Meno Versi”, tratta in particolare delle erogazioni librali alle Onlus (sia iscritte alla Direzione Regionale sia di diritto quali associazioni di volontariato, cooperative sociali) e alle associazioni di promozione sociale di carattere nazionale, iscritte nell’apposito registro dalla legge n. 383/2000.

Il comma 1 tratta dell’incremento della deducibilità delle donazioni in denaro e/o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’IRES fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque non oltre 70.000 Euro annui. La norma sembra quindi estendere di gran lunga il limite massimo di deducibilità per le donazioni al non-profit : si passa infatti all’attuale tetto previsto per le Onlus pari a Euro 2.065,83 e per le associazioni di promozione sociale pari a Euro 1.549,37 al nuovo limite di Euro 70.000 per anno.

Si ricorda e si sottolinea, con riferimento al donatore, che la somma donata può essere dedotta dal reddito e non di una detratta dall’imposta relativa di riferimento (IRPEF per le persone fisiche, IRES per i soggetti in reddito d’impresa).

Il comma 2 è di particolare interesse per la vita quotidiana e per l'ordinaria gestione contabile degli enti non-profit potenziali destinatari di tali norme. Infatti le agevolazioni previste al comma 1 competono solo alle organizzazioni che con completezza ed analiticità rappresentano tutte le operazioni contabili e non solo, che entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio redigano un documento di bilancio che rappresenti adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria. E' chiaro da una prima lettura, come i vari rendiconti d'esercizio compilati da molte organizzazioni di volontariato non sono più sufficienti per gli enti che volessero avvalersi di detta agevolazioni; vi è quindi la necessità di dotarsi una contabilità strutturata che porti alla redazione di un dettagliato e trasparente bilancio d'esercizio.

Il comma 3 lascia inalterata la possibilità da parte dei titolari di reddito d'impresa, di beneficiare anche alle erogazioni previste dall'art. 100 del TUIR (DPR 917/86). Da ciò se ne deduce che per i titolari di reddito d'impresa, e non per le persone fisiche, sembra che vi sia la possibilità di scegliere quindi tra due regimi di deducibilità, quello previsto dall'art. 100 del TUIR (il precedente regime che resta in vigore) e quello previsto dal nuovo decreto legge di cui in oggetto. Del resto il comma 6 puntualizza che il beneficio fiscale di cui al comma 1, non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di detrazioni e deduzioni d'imposta da altre disposizioni legislative.

Il comma 4 e il comma 5 trattano del sistema sanzionatorio connesso all'utilizzo di tali agevolazioni. Se l'erogazione liberale è stata dedotta indebitamente da parte del donatore (sia esso persona fisica oppure ente soggetto al reddito d'impresa), il soggetto erogatore è punito con la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n.471/1997, con la maggiorazione del 200 per cento rispetto a quanto indebitamente detratto. Ma se la responsabilità dell'ingiusta deduzione è data dall'aspetto di mancato possesso o riscontrata carenza dei requisiti in capo all'ente

non-profit beneficiario della donazione, vi è solidarietà nell'indebita detrazione nei confronti dell'erario. Infatti in questo caso, gli enti non-profit richiamati sopra e che hanno diritto a detta agevolazione, risultano solidali e corresponsabili (insieme con i propri amministratori, particolare di non poco conto) per l'indebita detrazione effettuata nei confronti dell'amministrazione fiscale.

I commi 7 ed 8 trattano di altre specifiche agevolazioni rivolte verso i soggetti del terzo settore. Le persone fisiche e i soggetti in regime d'impresa possono dedurre dal proprio reddito le donazioni in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o sottoposti a vigilanza e controllo ministeriale ed enti parco regionali o nazionali. In margine a ciò si ricorda che si tratta di una novità assoluta per le persone fisiche ma non per gli enti sottoposti al regime d'impresa (vedi art. 100 TUIR DPR 917/1986). Si può notare che mentre per le persone fisiche, la norma prevede che le donazioni possano solo essere effettuate in denaro, per i soggetti in regime d'impresa sembra che possano essere deducibili tutte le donazioni, comprese quelle effettuate in natura. Inoltre, per i soggetti sopra richiamati (con riferimento ai commi 7 ed 8) è prevista una semplificazione rispetto ai trasferimenti a titolo gratuito; infatti secondo il testo del decreto gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o sottoposti a vigilanza e controllo ministeriale ed enti parco regionali o nazionali sono esenti da tasse ed imposte indirette diverse e da diritti dovuti a qualunque titolo.

Infine, un'ultima notazione, la norma contenuta nel decreto legge, nella parte finale del comma 8, prevede anche una riduzione anche sulla parcella del notaio (pari al 90% degli onorari) che elabora professionalmente gli atti di donazione ai soprarichiamati enti di ricerca.